



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 17/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 2285

Cont. n. 5126/00/CO - Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa - Comune di Spinazzola c/ASL BA, ASL BAT e Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Rilevazione inventariale patrimonio mobiliare ed immobiliare - Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Antonella Pellecchia.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto notificato in data 5/08/2011, il Comune di Spinazzola ha citato, dinanzi al Tribuna di Trani, Sezione distaccata di Canosa, la ASL BA, già AUSL BA/1, la ASL BAT e la Regione Puglia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare la erronea individuazione contenuta nelle Deliberazioni n. 356 del 19/4/2000 del Direttore Generale della ASL BA/1 e n. 1377/2000 del 30/10/2000 della Giunta della Regione Puglia dei seguenti beni immobili:

- FABBRICATI:

...

- TERRENI:

...

2) accertare e dichiarare che i beni immobili di seguito specificati sono di proprietà del Comune di Spinazzola, non essendo ricompresi nelle Deliberazioni ricognitive della ASL BA/1 e della Regione Puglia, su richiamate, e non rientrando, comunque, nella previsione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 502/92:

- FABBRICATI:

...

- TERRENI:

...

3) accertare e dichiarare conseguentemente che i beni immobili, indicati sub 1) e sub2) delle conclusioni che precedono, sono di proprietà del Comune di Spinazzola, non rientrando tra i beni del patrimonio comunale con vincolo di destinazione a favore delle ASL, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92;

4) ordinare al Conservatore del RR.II. di Trani la cancellazione delle trascrizioni dei trasferimenti dal Comune di Spinazzola alla ASL BA/1 ed alla ASL BAT di tutti gli immobili sopra specificati e l'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità;

5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima intestazione della proprietà dei predetti beni immobili in favore delle ASL convenute, ...”;

all'udienza del 17/02/2012, fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice Istruttore, preso atto che nella suddetta citazione non era stato inserito l'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c. n. 7 relativamente all'art. 38 c.p.c. e che la Regione Puglia era rimasta contumace, disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e rinviava la causa per la comparizione delle parti all'udienza dell'11/07/2012;

conseguentemente, in data 16/03/2012, il Comune di Spinazzola notificava l'atto di rinnovazione della predetta citazione.

Il Presidente G.R., considerata la nota AOO/151 del 9/05/2012 n. 4391 dell'Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio- e la nota AOO/151 dell'11/05/2012 n. 4464 del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica -Ufficio 3 Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica-, con proprio provvedimento urgente del 21/06/2012, salvo ratifica della Giunta Regionale,

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, ha conferito il mandato difensivo all'avv. Antonella Pellecchia, nata il 13/01/1973 a Bari ed ivi domiciliata alla p.zza Garibaldi n. 69, C.F.: PLLNNL73A53A662R.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

La somma complessiva derivante dal presente provvedimento, sulla base della convenzione stipulata con il prefato legale in data 11/07/2012 (Rep. N. 14067 del 14/09/2012), pari ad euro 5.000,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 4.200,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 800,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 2.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in premessa specificato a mezzo dell'avv. Antonella Pellecchia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---